

REDDITO IMPRESA E IRAP

Il principio di inerenza alla luce della recente giurisprudenza

di **Fabio Landuzzi**

La **sentenza** della **Corte di Cassazione** [n. 14579/2018](#) affronta il tema molto dibattuto della deducibilità dei **costi per servizi** resi da una società – nel caso di specie, si tratta di imprese operanti nel settore turistico alberghiero - appartenente allo **stesso gruppo** e residente all'estero, per i quali l'Agenzia delle Entrate aveva eccepito il **difetto di inerenza**.

La sentenza in commento è altresì interessante perché è fra le prime ad essere pronunciate dopo che la **Corte di Cassazione**, con le due [ordinanze n. 450/2018](#) e [n. 3170/2018](#) ha compiuto un importante **cambiamento** interpretativo ed applicativo del **principio di inerenza** delle spese; in particolare, uno dei passaggi più rilevanti di tali arresti è quello in cui la Suprema Corte afferma che non assume rilevanza, ai fini del giudizio di inerenza, la **congruità** della spesa, in quanto **l'inerenza è un connotato qualitativo e non quantitativo**.

Ebbene, nella recente sentenza qui in commento, ragionando in merito al caso delle c.d. **spese di regia**, la Cassazione osserva come l'impostazione recentemente indicata dai Giudici della Suprema Corte è in realtà assai **meno lontana dalla tradizionale interpretazione** rispetto a quanto potrebbe apparire.

In modo particolare, si afferma che se da una parte si deve **abbandonare l'idea** che "**vantaggiosità e congruità del costo**" siano **requisiti per l'inerenza** dello stesso – un elemento questo, comunque, tutt'altro che irrilevante – ciò **non significa che questi due fattori siano del tutto esclusi** dal giudizio di inerenza e quindi dalla verifica della deducibilità delle spese.

Viene perciò fatto riferimento a più generali "**buone regole di amministrazione dell'attività di impresa**", che si pongono in contrasto rispetto al sostenimento spese "**svantaggiose, incongrue e sproporzionate**"; si tratta però, sottolinea la Cassazione, di un **giudizio** che deve essere **compiuto in modo "prognostico a monte, e non in rapporto all'esito, dovendosi altrimenti negare il rischio di impresa"**.

Ecco allora che i criteri della **congruità delle spese** e del **vantaggio** recato dal loro sostenimento non spariscono, ma semmai divengono **indici potenzialmente rivelativi di mancanza di inerenza**, seppure non possano identificarsi con essa.

Sulla scorta di questi principi, i Giudici hanno quindi riconosciuto nel caso di spese la **deducibilità delle spese** sostenute dalla società italiana; i servizi prestati dalla consociata estera afferivano il **marketing**, la **pubblicità**, la **promozione**, lo **sviluppo** e la **comunicazione**. La contestazione eccepita dall'Amministrazione, da quanto pare evincersi dal testo della

sentenza, insisteva sulla **presunta genericità descrittiva dei documenti** emessi a fronte del sostenimento di tali spese.

I Giudici hanno invece riconosciuto incontestabile il riferimento al **contratto di commercializzazione** intercorrente fra le parti, dando rilevanza alla **connessione esistente** fra la tipologia di attività svolta – come detto, turistico alberghiera – e la **necessità di un'azione concertata** per le imprese appartenenti alla medesima catena con riferimento proprio alla tipologia dei servizi contrattualmente previsti. In questo senso, viene dato risalto al **concetto “qualitativo” di inerenza** delle spese, nel contesto della “buona amministrazione” del gestore dell'impresa.

Infine, la Corte evidenzia come il contribuente avesse **assolto all'onere probatorio** incombente sul medesimo, mediante la **produzione di idonea documentazione** a supporto delle attività svolte quali campagne promozionali sul brand, attivazione di sistemi di prenotazione comuni, ecc.

Ha perciò concluso per la **conferma della inerenza** delle spese in oggetto, fornendo una **prima pratica applicazione** – peraltro ad un caso piuttosto controverso nella pratica professionale – della chiave interpretativa del **principio di inerenza** frutto dell'evoluzione giurisprudenziale più recente.

Special Event

**L'IMPOSTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE
ATTRAVERSO L'ANALISI DI UN CASO OPERATIVO**

Scopri le sedi in programmazione >